ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 88/357/CEE CONCERNENTE COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA E ALLA FISSAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VOLTE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 73/239/CEE

Art. 27

Legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni

I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati nel territorio della Repubblica sono regolati dalle disposizioni dettate nel presente decreto e in quanto non derogate da questo dalle norme della legge italiana in materia di assicurazioni. Le parti possono convenire di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Paese, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative. Le disposizioni specifiche relative a una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in piu' Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento piu' stretto con lo Stato membro in cui il rischio e' ubicato. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione di tale Stato salvo che le parti, in conformita' di questa, non abbiano convenuto di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Paese. (Direttiva n. 88/357, art. 7).

Versione in vigore dal 18 febbraio 1992, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE
Estremi	Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49

Titolo	IV — Disposizioni sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-49-1992/art-27-legge-applicabile-ai-contratti-di-assicurazione-contro-i-danni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it